

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2483

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARBI, BOLOGNA, BELCI, DE PASCALIS, FORLANI, PICCOLI,
SCALFARO, ZUCALLI***Presentata il 26 giugno 1965*

Corresponsione dell'indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi situati nei territori giuliani e dalmati passati sotto sovranità od amministrazione jugoslava. Impiego degli indennizzi negli investimenti industriali e nell'attività edilizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle tristi conseguenze dell'ultima guerra è stato certamente l'abbandono dei propri paesi e dei propri patrimoni da parte dei nostri connazionali della Venezia Giulia e della Dalmazia.

I Governi succedutisi dall'immediato dopoguerra ad oggi hanno cercato, in nome della solidarietà nazionale, di venire incontro alle molte migliaia di profughi giuliani e dalmati con varie provvidenze, ed inoltre le leggi 8 novembre 1956, n. 1325 e 18 marzo 1958, n. 269 hanno provveduto parzialmente ad indennizzare i cittadini italiani, per la maggior parte profughi dai territori della Venezia Giulia e da Zara, della perdita dei loro beni.

Le somme liquidate, però, in base alle citate leggi non sono andate oltre la misura massima di 40 volte il valore dei beni al 1938 (e ciò soltanto per modeste proprietà), mentre hanno rappresentato appena 7 e 10 volte il valore dei beni al 1938 per le grandi proprietà. È noto invece a tutti che i valori attuali dei beni analoghi a quelli parzialmente indennizzati con le ricordate leggi in paragone al valore dei beni stessi al 1938 (anno preso per base delle valutazioni dei beni, diritti ed interessi dei giuliani e dei dalmati) sono di molto superiori. I cittadini italiani, titolari di beni siti nei territori giuliani e dalmati hanno subito inoltre i danni derivanti dal fatto che la liquidazione delle somme corrisposte a titolo di parziale indennizzo, iniziata a distanza di anni dalla perdita effettiva dei beni in questione, si è protratta nel tempo (né è ancora

ultimata) e dal fatto che, in molti casi, il mancato reddito ha superato il valore del capitale abbandonato.

Per quello che concerne, poi, la parte più cospicua di tali beni, e cioè di quelli situati nei territori assegnati dal trattato di pace alla Jugoslavia, sono stati messi a disposizione degli aventi diritto soltanto i 45 miliardi corrisposti dalla Jugoslavia all'Italia sulla base dell'Accordo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo con il decreto presidenziale 11 marzo 1955, n. 210. Questo significa che il parziale indennizzo liquidato secondo le norme dettate dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325 è avvenuto senza esborso di denaro italiano da parte del Tesoro.

Quanto ai beni, diritti ed interessi situati nel territorio della Zona B del Territorio di Trieste, amministrata dalla Jugoslavia in esecuzione del *Memorandum* d'intesa di Londra, ad essi venne liquidato un indennizzo parziale e scalare, nella misura all'incirca uguale a quella corrisposta ai titolari di beni situati nei territori su cui è venuta a cessare la sovranità italiana in forza del Trattato di pace, e la sua concessione è stata subordinata dal Ministero del tesoro alla cessione totale allo Stato italiano dei beni stessi, in quanto liberi, o dei diritti all'indennizzo da parte jugoslava, in quanto risultassero espropriati.

Desideriamo infine richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sul fatto importantissimo che una recente sentenza della Suprema Corte di cassazione a Sezioni riunite

del 16 gennaio 1964, n. 1017, stabilì che i titolari di beni, diritti ed interessi situati nei territori giuliani e dalmati non avevano un semplice interesse legittimo all'indennizzo, bensì un vero e proprio diritto soggettivo perfetto.

Oltre a ciò, ci siamo preoccupati di sanare qualsiasi traccia di sperequazioni contenute nelle precedenti leggi di indennizzo dei beni situati nei territori giuliani e dalmati (in quanto esse erano parziali e di acconto), con particolare riferimento alle norme della Costituzione sul diritto di proprietà, sulla parità di trattamento di tutti i cittadini da parte delle leggi, ecc.

Sulla materia che ci proponiamo di regolare definitivamente, secondo giustizia ed equità, con il presente progetto di legge, avevamo già avanzata una proposta di legge nella passata legislatura (Atto n. 4471, Camera dei Deputati); ma l'attuale progetto di legge si distingue notevolmente dalla precedente proposta, e la rende migliore e più accettabile, perché è strutturata in modo da consigliare i titolari dei beni, diritti ed interessi giuliani e dalmati a investire le somme loro liquidate a titolo di indennizzo soprattutto nel settore delle costruzioni edilizie. Così facendo, si viene a dare un contributo importante all'incremento dell'industria edile, particolarmente utile ed apprezzabile in questo momento congiunturale; si dà inoltre una spinta decisiva alla soluzione totale del problema della casa per le molte migliaia di profughi che ancora ne sono privi e vivono nei campi di raccolta a tanti anni dalla fine della guerra, ed infine si opera concretamente a favore dei titolari di beni, i quali — diversamente — potrebbero essere indotti ad impiegare in spese ed investimenti meno utili le somme ricevute a titolo di indennizzo.

Per tutte queste ragioni, e facendo non retorico appello all'amor patrio, ai sentimenti di giustizia e di solidarietà e alla comprensione di tutti i colleghi del Parlamento e del Governo, confidiamo che questa nostra proposta di legge possa incontrare il consenso pieno ed avere l'approvazione necessaria da parte di tutti.

* * *

Nella proposta di legge, con l'articolo 1 si provvede:

a) alla determinazione del coefficiente di rivalutazione finale di tutti i beni, il cui valore estimativo iniziale è riferito al 1938; per tale rivalutazione si ricorre all'indice del costo medio della vita in Italia (rispetto al 1938), ritenendolo (data la disparità dei vari beni)

più pratico ed equo degli altri eventuali indici (aumento dei valori immobiliari, svalutazione monetaria, ecc.);

b) all'uguaglianza di trattamento nel pagamento di tutti gli aventi diritto, ovviando così alla scalarità dei precedenti indennizzi, allora possibile in quanto trattavasi di procedimenti di acconto ed ora non più ammissibile (saldo finale) per evidenti ragioni di costituzionalità;

c) alla eliminazione dei numerosi inconvenienti verificatisi nel disbrigo delle singole pratiche, a causa dell'esistente obbligatorietà, per i proprietari dei territori ceduti, della legittimazione jugoslava dei beni, la cui entità ed il possesso potranno in avvenire essere documentati secondo vigenti norme italiane, opportunamente indicate nel testo.

Con gli articoli 2 e 3 si provvede alla trasformazione delle esistenti Commissioni deliberative, in Commissioni consultive del Ministro del tesoro, lasciandone invariata la composizione e l'attuale giurisdizionalità territoriale.

Con l'articolo 4 si stabiliscono le norme di pagamento degli indennizzi, prevedendone l'erogazione in una sola volta agli aventi diritto di minori entità e quindi più bisognosi (fino a 3 milioni di lire) e protraendo invece in più ratei la liquidazione delle entità maggiori, in armonia con quanto si è già fatto per i danni di guerra.

Con l'articolo 5 si fissano i criteri atti ad invogliare la parziale ricostruzione, sul territorio nazionale, dei beni abbandonati, ricreando fonti permanenti di lavoro e di reddito, ora perdute. Indirizzando il reimpiego in particolar modo verso il settore edilizio si inserisce il problema della liquidazione dei beni ai profughi fra i provvedimenti atti ad agevolare la risoluzione dell'attuale crisi di quel settore.

Con l'articolo 6 si riconosce la validità alle domande già presentate e l'accoglimento di quelle non presentate entro i termini previsti dalle precedenti leggi, purché pervenute al Ministero entro la data di pubblicazione di questa legge.

Con gli articoli 7 e 8 si indicano le fonti di finanziamento del provvedimento che viene equiparato, per quanto concerne le somme da liquidarsi, agli indennizzi di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Con l'articolo 9 si concedono alcune agevolazioni tributarie per la parte degli indennizzi destinati al reinvestimento.

Con l'articolo 10 si aboliscono le eventuali norme in contrasto con la presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Entità dell'indennizzo.

È autorizzata, nei modi stabiliti dalla presente legge, la corresponsione di un indennizzo per i beni, diritti ed interessi situati nel territorio della Venezia Giulia e di Zara passato sotto la sovranità jugoslava con il Trattato di pace e nel territorio della Zona B dell'Istria amministrato dalla Jugoslavia in base al *Memorandum* di intesa di Londra, a favore delle persone fisiche e giuridiche indicate nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2 marzo 1963, n. 387 e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210.

La determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene effettuata dal Ministero del tesoro, previo parere delle Commissioni previste all'articolo 2 della presente legge, sulla base delle valutazioni dei beni già effettuate in rapporto al loro valore nel 1938, moltiplicate per il coefficiente unico risultante dal raffronto tra il costo medio della vita nel 1938 e quello del mese precedente all'entrata in vigore della presente legge, stabilito seguendo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. La proprietà e lo stato di consistenza dei beni per i quali l'indennizzo non è stato in tutto o in parte liquidato in base alle leggi sopra citate, per mancanza di legittimazione o per altro motivo, potranno venir provati seguendo le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, dalla legge 28 ottobre 1950, n. 1080 e dal IV capoverso dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. La formalità della legittimazione viene soppressa. Le somme finora corrisposte e quelle da corrispondersi in base alle leggi 31 luglio 1952, n. 1131, 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, vanno detratte dall'indennizzo previsto dalla presente legge.

ART. 2.

Commissioni amministrative.

I pareri sugli indennizzi da corrispondersi a norma della presente legge saranno dati dalle due Commissioni istituite in base all'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1956,

n. 1325 e dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

Il Ministro del tesoro stabilirà con proprio decreto la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni che rappresentano le categorie e le Associazioni interessate.

ART. 3.

Competenza delle Commissioni.

Nella sfera di competenza di una Commissione rientrano i beni, diritti ed interessi della Zona B; in quella dell'altra Commissione i beni, diritti ed interessi dei territori italiani trasferiti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace.

Gli indennizzi previsti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 18 marzo 1958, n. 269; 6 ottobre 1962, n. 1469 e 2 marzo 1963, n. 387, non ancora liquidati al momento di entrata in vigore della presente legge, lo saranno con le norme previste dalla stessa.

Le commissioni di cui al precedente articolo 2 delibereranno a maggioranza di almeno due terzi dei membri.

ART. 4.

Modalità di pagamento.

Il pagamento degli indennizzi, per la parte da corrispondersi in aggiunta alle somme erogate con le precedenti leggi secondo quanto è previsto dalla presente legge, viene effettuato come segue:

— se tale parte dell'indennizzo (d'ora in poi denominata « indennizzo integrativo ») ammonta a meno di 3 milioni di lire, essa verrà corrisposta in contanti in una unica soluzione al momento della liquidazione;

— se tale parte dell'indennizzo (o « indennizzo integrativo ») eccede la somma di 3 milioni, ne verrà effettuato il pagamento in titoli in rate semestrali di lire 500.000 ciascuna sino alla estinzione dell'intero importo.

ART. 5.

Reimpiego.

Gli aventi diritto, il cui « indennizzo integrativo » superi i 3 milioni, possono chiedere al Ministero del tesoro l'autorizzazione all'immediato reimpiego dell'intera somma loro spettante in costruzioni edilizie a carattere popolare o in opifici industriali.

In tal caso l'« indennizzo integrativo » sarà corrisposto come segue:

una metà al momento nel quale l'avente diritto presenterà un progetto di reimpiego

con preventivo di spesa e l'impegno assunto con una impresa qualificata a provvedere ai lavori, vistato, per la tecnicità e per la congruità dei prezzi, dall'Ufficio del Genio civile territorialmente competente;

-- la seconda metà allorquando l'avente diritto comproverà, con certificato compilato dall'Ufficio del Genio civile, l'avvenuta esecuzione di una terza parte dei lavori.

Per l'ottenimento del reimpiego, è necessaria la richiesta di autorizzazione al Ministero del tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Validità delle domande presentate.

Il pagamento degli indennizzi parziali e scalari previsti dalle leggi indicate nel primo capoverso dell'articolo 1 e quelli degli « indennizzi integrativi » previsti nel secondo capoverso dello stesso articolo della presente legge, a tutti i quali è riconosciuto il carattere di diritto soggettivo perfetto, avrà luogo in favore di tutti i titolari di beni, diritti ed interessi giuliani e dalmati, anche in deroga al terzo capoverso dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269 e dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1469, purché abbiano presentato domanda al Ministero del tesoro entro la data di entrata in vigore di questa legge.

Sono valide le domande già presentate.

ART. 7.

Finanziamenti.

Tutte le somme da liquidarsi a titolo di « indennizzo integrativo » in forza della presente legge sono equiparate agli effetti del pagamento, agli indennizzi di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, salve le modificazioni e le limitazioni previste dall'articolo 4 della presente legge.

ART. 8.

Copertura dell'onere.

Agli oneri derivanti dal pagamento degli indennizzi parziali previsti dalle leggi indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge, si provvede in base a quanto disposto da tali leggi; agli oneri derivanti dagli « indennizzi integrativi » previsti dalla presente legge, si provvede in base a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

ART. 9.

Agevolazioni tributarie.

Oltre alle agevolazioni di cui ai capoversi quarto e quinto dell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, è disposta l'esenzione delle tasse di bollo e dell'imposta di registro su tutti gli atti di cessione degli indennizzi che possono avere luogo fra gli aventi diritto ai fini della concentrazione dei capitali atta ad agevolare gli investimenti, e su quelli inerenti ai passaggi di proprietà necessari ai fini del reimpiego stesso.

Gli indennizzi corrisposti agli eredi per successioni sono esenti da imposte e tributi. Le imposte di successione già corrisposte saranno rimborsate agli interessati che ne facciano domanda nei termini di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

Abrogazione delle disposizioni precedenti.

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.